RIORDINAMENTO DEGLI ESAMI DI STATO DI MATURITA', DI ABILITAZIONE E DI LICENZA DELLA SCUOLA MEDIA

Art. 8-bis

(Prove scritte suppletive per ammalati) Ai candidati che, in seguito a grave malattia da accertare con visita fiscale o per gravissimo motivo di famiglia riconosciuto tale dalla commissione, si trovino nell'assoluta impossibilità di partecipare alle prove scritte, è data facoltà di sostenere le prove stesse in un periodo fissato dal Ministero della pubblica istruzione prima della conclusione degli esami. I temi saranno inviati dal Ministero secondo le norme in vigore. Le disposizioni di cui al presente articolo si estendono, in quanto applicabili, anche ai candidati agli esami di licenza dell'istituto di arte e della scuola magistrale

Versione in vigore dal 17 aprile 1969, non più in vigore dal 16 dicembre 2010 · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riordinamento degli esami di Stato di maturita', di abilitazione e di licenza della scuola media
Estremi	Decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 9
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 15 febbraio 1969

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/riordinamento-degli-esami-di-stato-di-maturita-di-abilitazione-e-di/art-8-bis-prove-scritte-

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it

suppletive-per-ammalati-ai-candidati-che-in-seguito-a/
versione/1